

Regione Campania

“Disposizioni attuative dell’articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i.”

NUMERO TOTALE DI CACCIATORI AMMISSIBILI IN CIASCUN A.T.C. DELLA CAMPANIA E SUA RIPARTIZIONE

1. per ciascun A.T.C. della Campania il numero totale di cacciatori ammissibili, e la ripartizione fra posti per residenze venatorie, posti senza residenza venatoria, e posti riservati a cacciatori ammessi per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, è indicato nella tabella che segue:

ATC (A)	numero totale di cacciatori ammissibili (B)	numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria (C)	numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria, inclusi i cacciatori residenti fuori regione (D)	numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria (E)
AV	13.000	10.985	715 (*)	1.300
BN	10.521	7.300	2.169 (*)	1.052
CE	11.514	9.787	576 (*)	1.151
NA	4.010	3.463	146 (*)	401
SA	8.022	6.720	500 (*)	802
AREE CONTIGUE (**)	9.000	7.450	500 (*)	900
TOTALE	56.067	45.705	4.606 (*)	5.606

(*) in tale quota può confluire la disponibilità che residua da mancata assegnazione delle residenze venatorie

(**) in tale Ambito possono esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua

2. i Comitati di Gestione degli A.T.C.:

- 2.1 di concerto con le Amministrazioni Provinciali competenti per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, possono riservare una quota dei posti per i cacciatori con residenza venatoria (colonna C dello schema di cui al punto 1) per i cittadini campani a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- 2.2 riservano una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D dello schema di cui al punto 1) all'accesso di cacciatori non residenti in Campania, tale quota non può eccedere il 5% del totale di cui alla colonna B dello schema citato;
- 2.3 riservano una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D dello schema di cui al punto 1) all'accesso giornaliero di cacciatori, (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse); tale quota è pari allo 0,5% del totale di cui alla colonna B dello schema citato;
- 2.4 riservano una quota dei posti per i cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria (colonna E del prospetto di cui

al punto 1) all'accesso di cacciatori Campani che intendono esercitare la caccia all'avifauna migratoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della L. R. 26/2012 e s.m.i., tale quota non può eccedere il 50% della quota di cui alla colonna E;

3. tutti i posti non assegnati per l'ammissione di cacciatori con residenza venatoria alla data di inizio della stagione venatoria, possono essere assegnati a cacciatori che producono richiesta per ammissione senza residenza venatoria;

REGOLE PER L'ACCESSO DEI CACCIATORI SENZA RESIDENZA VENATORIA, ANCHE PER PERIODI INFERIORI ALLA STAGIONE VENATORIA

4. per i cacciatori in possesso di residenza venatoria:
 - 4.1 l'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania per l'intera stagione di caccia è richiesto con istanza contestuale alla domanda per la residenza venatoria, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; l'istanza istruita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni in esse contenute, determina l'inclusione in graduatorie ad esaurimento; i posti che eventualmente residuano a fine graduatoria sono assegnati per richiesta diretta; in tutti i casi i Comitati di Gestione autorizzano l'accesso di ciascun singolo cacciatore subordinatamente alla verifica del rispetto dell'indice di densità venatoria e del pagamento della quota di partecipazione;
 - 4.2 l'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania per periodi inferiori alla stagione di caccia è richiesto mediante prenotazione al fine di generare elenchi ordinati con criterio cronologico; non sono accettate prenotazioni che eccedono il numero di posti specificamente riservati al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria; l'istruttoria, effettuata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni, determina la formazione di elenchi giornalieri a numero chiuso, mai superiore al totale dei posti riservati; i Comitati di Gestione autorizzano l'accesso di ciascun singolo cacciatore subordinatamente alla verifica del pagamento della quota di partecipazione;
 - 4.3 l'accesso senza residenza venatoria per i cacciatori che intendono esercitare la caccia su avifauna migratoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, L. R. 26/2012 e s.m.i. è richiesto contestualmente alla domanda per l'ammissione con residenza venatoria; l'istanza istruita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni in esse contenute, determina la formazione di graduatorie a numero chiuso, nei limiti della disponibilità specificamente riservata; il Comitato di Gestione autorizza l'accesso di ciascun singolo cacciatore in graduatoria che ha comunicato l'effettuazione del versamento allegando copia della ricevuta entro il 31 agosto, termine di validità delle graduatorie; i posti eventualmente non assegnati rientrano nella quota disponibile per le ammissioni di cacciatori di cui al comma 2 quinquies del citato articolo 36;
5. le istanze possono essere presentate, per conto del cacciatore, anche dall'Associazione venatoria di appartenenza, subordinatamente a preliminare autorizzazione sottoscritta dal cacciatore;
6. i Comitati di Gestione degli A.T.C., possono consentire l'accesso sul territorio di competenza di cacciatori residenti fuori regione, sia per l'intera stagione venatoria sia per periodi inferiori, dopo l'accertamento, per ciascuna giornata di caccia, che non sia superato il limite del 5% del totale dei posti disponibili stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera c) della L. R. 26/2012 e s.m.i.;
7. tutte le autorizzazioni, di durata stagionale o inferiore, sono accordate in modo da soddisfare equamente le richieste del maggior numero di cacciatori;

CRITERI DI PRIORITÀ, SUPPLEMENTARI A QUELLI STABILITI dalla L. R. 26/2012, PER L'AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI ATC DELLA CAMPANIA

8. i criteri supplementari di ammissione con priorità per l'intera stagione di caccia agli A.T.C. della Campania, sono nell'ordine:
 - 8.1 residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
 - 8.2 residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
 - 8.3 residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
 - 8.4 proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
 - 8.5 nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto.

9. I criteri supplementari di priorità per l'ammissione senza residenza venatoria per l'esercizio della caccia su avifauna migratoria di cui all'articolo 36 comma 2 L. R. 26/2012 e s. m. i. sono nell'ordine:
 - 9.1 residenza anagrafica in ATC confinante;
 - 9.2 proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
 - 9.3 nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto.

10. in caso di parità dei requisiti di priorità viene accordata preferenza al cacciatore più anziano di età;

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11. le attività derivanti dal presente documento saranno effettuate utilizzando con priorità le procedure telematiche già in uso in Regione Campania.